REGOLAMENTO (CEE) N. 157/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1979

che fissa per la campagna 1978/1979 il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino deve essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino (2);

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2742/78 (4), il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 25 settembre 1978 al 10 gennaio 1979; che è pertanto opportuno richiamarsi a tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino deve essere fissato come in appresso indicato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento deve essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1978/1979, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 16,080 UC/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1978/1979, il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

— a 1 850 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e nelle zone francesi costituite dai dipartimenti seguenti:

Aisne, Ardennes, Eure, Eur-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Essonne e Val-d'Oise;

— a 1 400 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nella Danimarca;

— a 1 200 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle zone francesi costituite dai dipartimenti seguenti:

Allier, Aube, Cher, Côte-d'Or, Indre, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Sarthe e Yonne;

— a 1 000 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Italia;

— a 700 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità;

b) per quanto riguarda il lino tessile:

1. raccolto da terra in stato di macerazione non sgranato:

— a 1 025 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Paesi Bassi, in Belgio e nelle zone francesi costituite dai circondari seguenti:

Dunkerque, Lille, Valenciennes, Douai, Béthune, Calais, Saint-Omer e dal cantone di Marquise del circondario di Boulogne-sur-Mer;

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 330 del 25. 11. 1978, pag. 18.

— a 950 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità ;

2. diverso da quello raccolto da terra in stato di macerazione non sgranato :

— a 1 400 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Paesi Bassi, nonché nelle zone belghe costituite dalle provincie seguenti :

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen e Antwerpen ;

— a 1 270 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone belghe ;

— a 1 150 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente